

## **DISCORSO DI SALUTO PER L' INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2023\***

Giovanni Sciancalepore\*\*

Signora Presidente della Corte di Appello, Signor Procuratore Generale, Autorità presenti, prendo la parola in questa solenne Cerimonia per porgere il saluto della Facoltà di Giurisprudenza, oggi Dipartimento di Scienze Giuridiche, che ho l'alto onore di dirigere.

Nella sua approfondita e ampia relazione la Presidente ha riferito in modo analitico sui risultati raggiunti dalla Corte nell'anno 2022, frutto - ancora una volta - del grandissimo impegno profuso dai Magistrati e da tutto il Personale amministrativo, ai quali va il più vivo apprezzamento e il più sentito ringraziamento.

La sinergia fra i diversi attori dell'attività giudiziaria si sviluppa, sul piano strettamente giurisdizionale, nel reciproco impegno per una celere ed efficace definizione del notevole contenzioso pendente.

Il fatto e il processo si pongono in stretta connessione, tale da non ammetterne una reciproca lontananza potenzialmente indefinita: la rilevanza del primo non si concilia con un distacco temporale eccessivo del secondo, il secondo non tollera di venire privato, in ragione del suo prolungamento, della sua relazione col primo, posto che – estendendosi oltre misura – esso verrebbe a smarrire il suo nesso funzionale con quell'accadimento.

La Riforma Cartabia, nella sua impostazione, dovrebbe contribuire a rendere non solo più fluido il processo ma anche più efficiente l'intero sistema giudiziario.

Tra gli obiettivi dichiarati del nuovo intervento normativo, vi sono quelli della modernizzazione del procedimento penale attraverso la valorizzazione delle tecnologie.

Si tratta di un disegno di ampia portata, che tende ad assicurare contemporaneamente il recupero dell'efficienza della giustizia, il rafforzamento dei diritti degli indagati e la tutela della dignità delle vittime.

\*Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2023, Salerno, 28 gennaio 2023.

\*\* Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Salerno.

Un discorso analogo può farsi anche per il processo civile. Semplificazione, speditezza e razionalizzazione sono i tre obiettivi per l'attuazione degli impegni assunti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero riduzione della durata dei procedimenti civili e, dunque, riduzione degli arretrati.

La modifica e valorizzazione della negoziazione assistita e dei metodi di ADR; la novella del processo ordinario di cognizione anche attraverso la concentrazione di talune fasi; il rafforzamento del procedimento sommario di cognizione; le modifiche del rito d'appello e di Cassazione sempre in ottica acceleratoria; quelle del rito lavoro, esecuzione e volontaria giurisdizione volte a rendere effettiva la semplificazione, sono i diversi ambiti sui quali ha impattato la novella.

Epocale è stata la riforma che ha interessato la giustizia minorile: l'istituzione di un giudice unico dotato di competenze sia in ambito familiare che minorile ha costituito una rivoluzione copernicana in questo settore dove, accanto alla riforma processuale, si è posta anche quella ordinamentale, dettata dalla genesi di questa nuova figura di giudicante.

La riforma del settore civile ha investito anche i profili del processo civile telematico; sistema ormai sperimentato ma bisognoso di interventi di *restyling* normativi dettati dall'evoluzione delle tecnologie e dalla necessità di riordino di una materia regolata dalla legislazione speciale, stratificatasi in questi anni.

Già a prima vista, emerge con chiarezza che un simile progetto, per realizzarsi compiutamente, presupponga un consistente adeguamento delle strutture della giustizia.

Per far sì che la magistratura possa svolgere in modo efficace questo complesso di nuovi compiti, è necessario assicurare una rapida e completa copertura degli organici, anche attraverso una seria riflessione sul sistema di reclutamento dei magistrati, che va ripensato partendo dal rapporto tra formazione universitaria, preparazione per i concorsi e ingresso nel mondo del lavoro. Si tratta di un tema che richiede una forte progettualità innovativa condotta congiuntamente dal mondo accademico e dal mondo giudiziario.

È l'idea di una sinergia, di un esercizio coordinato delle competenze delle diverse istituzioni per la realizzazione di obiettivi comuni.

Del resto, l'azione complessiva della Corte, nella Sua accezione più ampia, passa anche attraverso la costante collaborazione con l'Università.

Tale approdo dà il senso di quanto la Corte di Appello sia ormai divenuta partecipe di un'idea di formazione sempre più aperta, appunto improntata, anche nella dimensione non decisoria, a

prospettive di concretezza, diffusività ed efficacia.

Una formazione capace di convogliare il dibattito attorno a grandi tematiche (che il sentire sociale percepisce spesso come centrali, ma a volte anche divisive) deve continuare a essere luogo di confronto preventivo con l'Accademia, con l'Avvocatura e con il mondo delle professioni sulle questioni di particolare importanza che giungono all'esame della Corte di Appello.

Per tali ragioni, la formazione dei giovani giuristi rimane essenziale su argomenti che collocano la Corte in uno scenario sempre più internazionale e sovranazionale. Il rischio di uno scollamento tra le nuove frontiere del diritto e la preparazione delle nuove leve va scongiurato. In questo ambito, il ruolo delle Università è e resta decisivo.

E non costituisce una casualità il fatto che il Dipartimento di Scienze Giuridiche si sia aggiudicato il progetto ammesso al cofinanziamento europeo “*Digital education and consent to data processing*”, ad esito della selezione, su base competitiva, in risposta al bando ERASMUS – *Jean Monnet Module*, finalizzato a promuovere l'eccellenza nelle attività d'insegnamento e di ricerca nel quadro degli studi sull'Unione europea.

Il progetto ha come obiettivo l'adozione di un modello virtuoso in materia di “autodeterminazione informativa” al trattamento dei dati, al fine di contenere il fenomeno del “colonialismo digitale”. L'attribuzione ai dati di un valore patrimoniale ha segnato l'evoluzione della loro funzione: accanto alla concezione che li valuta espressione della personalità dell'individuo, emerge una dimensione “negoziale”, per la quale sono suscettibili di essere oggetto di transazioni commerciali. La loro natura ambivalente deve condurre ad un aumento delle forme di protezione nei confronti degli utenti dei servizi digitali, che nel *world wide web* si trovano a rivestire la posizione di soggetti “deboli”.

Punto centrale del progetto è il corso d'insegnamento specialistico, scandito in tre *steps*, ciascuno di durata annuale, diretto a incentivare la conoscenza della normativa sulla protezione della *privacy* nel mondo digitale, sostenuta e garantita dalle Istituzioni Europee. Si mira in sostanza a costruire competenze specialistiche in ambito digitale, spendibili nel contesto lavorativo e a promuovere un dialogo tra mondo accademico e realtà sociale.

Voglio ancora ricordare il premio “University 4EU – Il tuo futuro, la nostra Europa” ottenuto dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, relativo al progetto “*Il trattamento dei dati personali nel settore della pubblicità on line*”. La tematica, estremamente avvincente, fa riferimento al tracciamento degli aspetti caratterizzanti di una persona al fine di inserirla in una categoria

piuttosto che in un'altra, punto di partenza delle più importanti attività poste in essere per finalità imprenditoriali.

La profilazione si rivela un'arma strategica, che può essere al tempo stesso particolarmente offensiva in assenza di adeguate precauzioni o misure di contenimento dei rischi. Di certo, la profilazione delle abitudini umane può essere utile laddove si individuino soluzioni per semplificare e velocizzare le attività quotidiane in ambito personale o professionale. Simile analisi può spingersi però verso usi diversi. Occorre allora probabilmente chiedersi se essa sia capace di cristallizzare il futuro dell'individuo riducendone l'autonomia decisionale. La soluzione non può che essere il rispetto delle norme che disciplinano tale tecnologia.

Il giurista contemporaneo non può esimersi dal conoscere e studiare tali ultime forme di evoluzione tecnologica al fine di regolarne gli effetti e minimizzarne gli impatti dannosi.

Le moderne tecnologie di tracciamento permettono di raggiungere risultati incredibili e meritori, come il contrasto al terrorismo, all'evasione fiscale, alla corruzione o alla diffusione di virus. Tutto ciò deve comunque avvenire nel quadro di norme e principi che garantiscano diritti irrinunciabili e connaturati all'idea stessa di uomo: il diritto all'autodeterminazione, la libertà di essere se stessi, la libertà di sbagliare e imparare dai propri errori senza che ci sia sempre un algoritmo che "raccomandi" la scelta migliore.

Ritorna l'insegnamento sempre attuale di Stefano Rodotà, secondo cui non tutto ciò che è tecnicamente possibile è anche, e per ciò solo, giuridicamente perseguibile.

Né può trascurarsi come la rete abbia liberalizzato l'accesso alle fonti informative e, al contempo, abbia consentito a ciascuno di esercitare, nel proprio "*speaker's corner*", la libertà di manifestazione del pensiero, non a caso definita dalla nostra Corte costituzionale «cardine di democrazia nell'ordinamento generale» (sentenza n. 126 del 1985 e, di recente, sentenza n. 206 del 2019).

Dopo la pandemia, in particolare, con l'ulteriore spinta alla digitalizzazione, la rete è divenuta canale di accesso a prestazioni le più varie e, quindi, presupposto di esercizio di diritti fondamentali: dall'istruzione alla salute, dal lavoro alla tutela giurisdizionale.

Si spiega, così, il dibattito, non solo italiano, sulla costituzionalizzazione del diritto all'accesso alla rete, che ha ricevuto anche riconoscimento giurisprudenziale. Particolarmente significativa, in tal senso, la sentenza della Cedu Jankovskis v. Lituania 21575/08 del 2017, che ha ricondotto all'art. 10 della Convenzione l'accesso al web per fini educativi persino da parte dei detenuti, concepito in funzione strumentale ad altri diritti fondamentali. Di qui l'esigenza, sempre più

forte, di superare il *digital divide* che rappresenta, oggi, una delle diseguaglianze più inaccettabili, che riproduce e amplifica le vulnerabilità più tradizionali.

E se il divario digitale costituisce uno dei limiti più rilevanti, sotto il profilo egualitario e inclusivo del processo di digitalizzazione della vita privata e pubblica, esso tuttavia è caratterizzato oggi da alcune distorsioni che alterano profondamente la natura della rete rischiando di tradirne la promessa originaria di democraticità e pluralismo, in primo luogo informativo.

Particolare attenzione nella formazione del giurista del domani va rivolta alla tematica dell'intelligenza artificiale, ovvero quella tecnica che consente la progettazione di sistemi hardware e programmi software in grado di fornire prestazioni che, a un osservatore comune, potrebbero sembrare di pertinenza esclusiva dell'intelligenza umana.

Come in tutti i passaggi epocali della storia, lo sviluppo tecnologico non deve essere frenato ma neppure si può ad esso aderire acriticamente senza porsi la visione del suo impatto sui fondamenti condivisi dell'etica e del diritto. Non occorre mobilitare nuovi principi, ma rivitalizzare le basi del costituzionalismo liberaldemocratico europeo per realizzare una legalità effettiva ed efficace: servono soluzioni senza precedenti per condizioni tecnologiche e sociali senza precedenti.

L'intelligenza artificiale deve essere in grado di potenziare la tecnologia, ma anche di impedire di compromettere la tenuta dell'impianto normativo di tutti i diritti e libertà dell'individuo, patrimonio costituzionale europeo, a partire dalla protezione dati personali.

In sostanza, l'intelligenza artificiale non è solo mera tecnica, per addetti ai lavori. Ha a che fare con la tenuta stessa di uno Stato democratico.

Il discorso sulla tecnica è essenzialmente un discorso sul potere e sulla libertà e, per questo, un discorso sulla democrazia, al cui sviluppo il diritto è chiamato a dare un contributo importante se vuole agire, non subire, l'innovazione.

Una partita da cui dipenderà il Paese che saremo e che vorremo essere nel terzo decennio di questo secolo.

In definitiva, la formazione intesa come agorà, aperta a raccogliere gli impulsi interni ed esterni, finisce, in tal modo, per rappresentare uno dei punti di forza dell'intera giurisdizione, dalla quale pretendere un prodotto non solo quantitativamente tarato sui tempi limitati di chi opera nel sistema giustizia, ma prima ancora qualitativamente capace di rappresentare un punto di riferimento costante, destinato a rimanere oltre il tempo nel quale si è realizzato.

Grazie per l'attenzione.